



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO DI LONDRA, DETTO ANCHE ACCORDO
SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 65 DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO,
CONCLUSO A LONDRA IL 17 OTTOBRE 2000.**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per l'adesione l'Accordo di Londra, detto anche Accordo sull'applicazione dell'art. 65 della Convenzione sul Brevetto Europeo, concluso a Londra il 17 ottobre 2000, entrato in vigore il 1° maggio 2008 a seguito della ratifica di almeno 13 Stati già membri della Convenzione sulla concessione di Brevetti Europei (CBE).

Per meglio comprendere la situazione odierna e le opportunità offerte dal suddetto accordo è bene ricordare che nel 2009, con Decreto Consiliare 31 marzo 2009 n. 4, San Marino ha aderito alla Convenzione sulla concessione di Brevetti Europei (CBE); convenzione sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, aggiornata il 29 novembre 2000 e entrata in vigore il 13 dicembre 2007.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'adesione all'Accordo con delibera n. 32 del 29 gennaio 2013 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 16 luglio 2013.

Attualmente gli Stati membri dell'Accordo di Londra sono 18 (Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Monaco, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Svezia, Svizzera).

L'Accordo di Londra è un accordo facoltativo, teso a ridurre i costi di traduzione dei brevetti europei. I Paesi contraenti della CBE, che abbiano una lingua ufficiale diversa da francese, inglese o tedesco, con la ratifica di tale accordo facoltativo si impegnano a rinunciare a chiedere il deposito della traduzione dei brevetti europei, ciò fa sì che il brevetto concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti in una delle tre lingue ufficiali (inglese, tedesco o francese) espliciti il suo effetto nello Stato membro senza che il fascicolo di brevetto debba essere necessariamente tradotto nella lingua nazionale, solo in caso di contenzioso il titolare del brevetto sarà tenuto a depositare la traduzione nella lingua nazionale.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Attualmente la nostra legislazione nazionale prevede che il brevetto europeo possa essere validato nella Repubblica di San Marino attraverso il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni, il deposito deve avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione della concessione EPO (European Patent Office).

Qualora si proceda alla adesione all'Accordo di Londra la validazione del brevetto europeo a San Marino sarà resa più semplice. San Marino dovrà indicare quale lingua preferisce fra quelle ufficiali e l'inglese è la lingua con cui l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è maggiormente in grado di operare.

Per il richiedente sarà quindi sufficiente depositare il testo delle rivendicazioni in inglese, ma dovrà essere disposto (con apposito provvedimento di legge) l'obbligo di depositare la traduzione in italiano del testo del brevetto in caso di contenzioso dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Già solo l'elenco dei Paesi membri dell'Accordo di Londra mette in evidenza che tutti i piccoli Paesi vi hanno aderito in quanto tale semplificazione procedurale è in grado di rendere il sistema dei brevetti più economico consentendo alle industrie di evitare il costo delle traduzioni del brevetto.

La ratifica dell'Accordo di Londra è un ulteriore passo per completare i servizi e le funzioni dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e rende maggiormente competitivo il sistema sammarinese di registrazione dei brevetti.

Le norme contenute nell'Accordo di Londra dettano una disciplina che richiede la modifica dell'art. 5 del Decreto-Legge 22 giugno 2009 n. 76, con cui furono emanate le Norme di applicazione della Convenzione sul brevetto europeo. Tali modifica verranno approntate all'indomani della approvazione dell'adesione.

In base all'art. 6, comma 2 dell'Accordo di Londra, ogni adesione di Stati successiva al 1° maggio 2008 ha effetto dal primo giorno del quarto mese successivo al deposito degli strumenti di adesione, da effettuarsi presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

in considerazione di quanto esposto ho l'onore, quindi, di richieder Loro l'adesione all'Accordo di Londra, detto anche Accordo sull'applicazione dell'art. 65 della Convenzione sul Brevetto Europeo, concluso a Londra il 17 ottobre 2000. In allegato alla presente relazione viene presentato il testo dell'Accordo (all. 1), con traduzione non ufficiale in italiano (all. 2).